



22 APRILE 2024  
WEBINAR  
GIOCATTOLI  
SICURI

**I controlli**



CAMERA DI  
COMMERCIO  
MILANO  
MONZABRIANZA  
LODI

Maria Giulia Di Noia  
Responsabile UO  
Vigilanza a tutela della fede  
pubblica



**Programma:**

### **1. La vigilanza**

-Definizione e scopo

### **2. La legislazione**

-UE  
-Italiana

### **3. I controlli**

-Chi  
-Dove  
-Come

### **4. Le non conformità**

### **5. Qualche dato**

### **6. I progetti nazionali e europei**



# Vigilanza del mercato



Il buon funzionamento del mercato unico nell'UE dipende anche da un'efficace **attività di vigilanza** negli Stati membri



## Definizione:

l'insieme di **attività svolte** e **dei provvedimenti emessi** dalle autorità competenti per garantire che i prodotti siano conformi ai requisiti applicabili stabiliti dalla normativa di armonizzazione e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse



## Scopo della vigilanza

Garantire il rispetto della normativa e operare affinché **solo** prodotti conformi possano circolare liberamente

- ❖ a tutela della sicurezza del bambino
- ❖ a tutela della concorrenza leale tra operatori

### *Come:*

- - agevolando la conoscenza della normativa con workshop, pubblicazione di informazioni...
- - eseguendo i controlli e adottando azioni appropriate in caso di prodotti non conformi

# Legislazione giocattoli



---

## DIRETTIVA 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli

Gli aggiornamenti più recenti alla Direttiva hanno definito i limiti per le sostanze chimiche nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 3 anni e nei giocattoli che vengono a contatto con la bocca:

- nel 2017, il piombo, il monomero bisfenolo A e il monomero e conservante fenolo;
- nel 2018, il cromo VI;
- nel 2019, l'alluminio e la formaldeide;
- nel 2020, il divieto e l'etichettatura delle fragranze allergizzanti;
- nel 2021, l'anilina.

Per una interpretazione armonizzata e un'applicazione uniforme della Direttiva vengono pubblicati documenti di orientamento a beneficio di produttori, gli importatori e le autorità di sorveglianza del mercato.

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1992** della Commissione relativa alle norme armonizzate nel settore giocattoli



# Legislazione giocattoli

---

**D.Lgs 54/2011** che  
recepisce la **DIRETTIVA  
2009/48/CE** sulla sicurezza  
dei giocattoli

All'aggiornamento e alla  
modifica delle disposizioni  
degli allegati derivanti da  
aggiornamenti e modifiche  
della [direttiva 2009/48/CE](#) si  
provvede con decreto del  
Ministro delle imprese e del  
made in Italy

DM 18/5/2012  
DM 3/2/2015  
DM 15/6/2016  
DM 28/4/2020  
DM 30/6/2022  
DM 21/11/2022

# Legislazione UE vigilanza e sicurezza generale dei prodotti



## **REGOLAMENTO UE 2019/1020**

*Obiettivo:* migliorare il funzionamento del mercato interno rafforzando la vigilanza del mercato per garantire che nel mercato dell'Unione siano disponibili soltanto prodotti conformi .

**REGOLAMENTO (UE) 2023/988** relativo alla sicurezza generale dei prodotti applicabile dal 13 dicembre 2024 .

**Guida Blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti** su GUUE il 29/6/2022 → è il principale documento di riferimento sulle modalità di attuazione della legislazione fondata sul nuovo approccio e del «nuovo quadro legislativo».

*Obiettivo:* agevolare la comprensione della normativa UE sui prodotti e garantirne un'applicazione più uniforme e coerente nei vari settori e in tutto il mercato unico.

Es **definizione di immissione sul mercato UE di un prodotto**, concetto per nulla scontato ma determinante.

Un prodotto è immesso sul mercato quando è messo a disposizione per la prima volta sul mercato dell'Unione dal fabbricante o da un importatore. I prodotti ( ci si riferisce a ogni singolo prodotto e non a un tipo di prodotto) devono essere conformi alla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile al momento dell'immissione sul mercato.



# Regolamento UE 2019/1020



## Prevede:

in ogni Paese membro **l'Ufficio unico di collegamento** e le **autorità di vigilanza** indicano gli ambiti di rispettiva competenza e una **strategia nazionale globale di vigilanza del mercato** con un approccio coerente, globale e integrato.

Nell'elaborazione della strategia nazionale di vigilanza del mercato sono presi in considerazione **tutti i settori disciplinati** dalla normativa di armonizzazione dell'Unione e **tutte le fasi della catena di fornitura del prodotto**, comprese le importazioni e le catene di approvvigionamento digitale.

Il **recupero** dall'operatore economico **delle spese sostenute per la vigilanza dei prodotti risultati non conformi**.





# Regolamento UE 2019/1020



Viene inserito tra gli operatori economici (fabbricante, importatore, rappresentante autorizzato) quale destinatario di obblighi «**il fornitore di servizi di logistica**» stabilito nell'Unione con riferimento ai prodotti da esso gestiti qualora nessun altro operatore economico sia stabilito nell'Unione» .

## Definizione:

fornitore di servizi di logistica» qualsiasi persona fisica o giuridica che offre, nell'ambito di un'attività commerciale, almeno uno dei due servizi seguenti: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti interessati, escludendo i servizi postali o di trasporto merci.

La denominazione commerciale registrata o il marchio registrato nonché i dati di contatto, compreso l'indirizzo postale dell'operatore economico, sono indicati sul prodotto oppure sul suo imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento.



## SVOLGE I COMPITI SEGUENTI:




**A)** se la normativa di armonizzazione prevede una dichiarazione UE di conformità o una dichiarazione di prestazione e una documentazione tecnica, verifica che siano state redatte, tiene la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di prestazione a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato e garantisce che la documentazione tecnica sia messa a disposizione di dette autorità quando richiesto;



**B)** a seguito della richiesta motivata di un'autorità di vigilanza del mercato, fornisce a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto, in una lingua facilmente comprensibile per detta autorità;



**C)** qualora abbia motivo di ritenere che un determinato prodotto presenti un rischio, informa al riguardo le autorità di vigilanza del mercato;



**D)** coopera con le autorità di vigilanza del mercato, anche a seguito di una richiesta motivata, garantendo che sia adottata senza indugio un'azione correttiva del caso per rimediare a qualsivoglia caso di non conformità con le prescrizioni stabilite dalla normativa di armonizzazione dell'unione applicabile al prodotto in questione o, qualora ciò non sia possibile, attenuare i rischi presentati da tale prodotto quando richiesto dalle autorità di vigilanza del mercato.



# Regolamento UE 2019/1020

---

**Vendite a distanza** → i prodotti messi in vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza sono considerati disponibili sul mercato se l'offerta è destinata agli utilizzatori finali dell'Unione.

Ai prestatori di servizi della società dell'informazione che svolgono attività di hosting (negozi e mercati online o piattaforme web) non possono essere imposti obblighi generali di sorveglianza dei contenuti. Godono di un esonero dalla responsabilità penale o per danni in relazione ai contenuti forniti da terzi che utilizzano le loro reti a condizione che il prestatore 1) non sia effettivamente al corrente del carattere illecito delle informazioni memorizzate e 2) non appena al corrente del contenuto illecito (ad esempio grazie a notifiche sufficientemente «precise e dimostrate»), agisca immediatamente per rimuoverlo o per disabilitare l'accesso al medesimo.

In pratica, questo significa che le autorità nazionali possono contattare i prestatori di servizi di hosting i quali, una volta al corrente dell'attività illecita, se vogliono beneficiare dell'esonero dalla responsabilità, devono rimuovere o disattivare il contenuto, in modo che i prodotti non sicuri/non conformi non siano più accessibili ai clienti dell'UE tramite i loro servizi.



# Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020

## **Legge 118 del 5 agosto 2022 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021**

Art 30: Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020.

## **Decreto Legislativo 157/2022 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2019/1020, semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato.**

Titolo I Capo II- Interviene sull'organizzazione del sistema di vigilanza e conformità dei prodotti

Art 10: Prevede che le autorità di vigilanza del mercato provvedano al recupero, dall'operatore interessato, dei costi delle attività di vigilanza effettuate in relazione ai prodotti risultati non conformi.

Art 11: Integra il sistema sanzionatorio esistente.

# D.Lgs 157/2022

**Per «il fornitore di servizi di logistica»** stabilito nell'Unione con riferimento ai prodotti da esso gestiti, qualora nessun altro operatore economico sia stabilito nell'Unione, prevede una sanzione da 10.000 a 60.000 euro per la violazione degli obblighi previsti dal Regolamento:

- indicazione del nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato nonché i dati di contatto, compreso l'indirizzo postale dell'operatore economico, sul prodotto oppure sul suo imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento
- se la normativa di armonizzazione prevede una dichiarazione UE di conformità o una dichiarazione di prestazione e una documentazione tecnica, verifica che siano state redatte, tiene la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di prestazione a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato e garantisce che la documentazione tecnica sia messa a disposizione di dette autorità quando richiesto;
- a seguito della richiesta motivata di un'autorità di vigilanza del mercato, fornisce a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto, in una lingua facilmente comprensibile per detta autorità;



# D.Lgs 157/2022

---

- qualora abbia motivo di ritenere che un determinato prodotto presenti un rischio, informa al riguardo le autorità di vigilanza del mercato;
- coopera con le autorità di vigilanza del mercato, anche a seguito di una richiesta motivata, garantendo che sia adottata senza indugio un'azione correttiva del caso per rimediare a qualsivoglia caso di non conformità con le prescrizioni stabilite dalla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile al prodotto in questione o, qualora ciò non sia possibile, attenuare i rischi presentati da tale prodotto quando richiesto dalle autorità di vigilanza del mercato



# Vigilanza – CHI?

**Ministero delle imprese e del made in Italy** si avvale delle Camere di commercio, cui sono state attribuite le funzioni dei soppressi uffici provinciali ministeriali, e della Guardia di Finanza.


**Ministero della Salute** si avvale di Nas e Istituto Superiore Sanità, limitatamente agli aspetti di specifica competenza:

- rischi sulla salute connessi alle proprietà chimiche dei giocattoli
- rischi di infezioni e malattia connessi a contaminazione

Le **dogane** assicurano le funzioni di controllo alle frontiere esterne.

A seguito di un esito negativo del controllo dei prodotti immessi sul mercato, seguono:

- ev. provvedimento sanzionatorio a cura delle Camere di commercio ex Legge 689/81
- ev. provvedimento ministeriale di conformazione/divieto di circolazione/ritiro/riciamo del prodotto
- segnalazione all'AG o organi di polizia giudiziaria nei casi in cui si configuri l'ipotesi di un reato o sia prevista l'applicazione di un'ammenda
- pubblicazione dei dati del controllo sulle banche dati ICSMS ev. RAPEX



# Vigilanza – DOVE?



Presso sedi/unità locali, logistica di:

- produttori
- importatori
- Distributori



**Ma anche, sempre di più**

**su siti WEB:** produttori

importatori

distributori

fornitori dei servizi della logistica

fornitori dei servizi dell'informazione





## **Le nuove sfide – I controlli sui prodotti venduti online**

Il commercio elettronico è diventato elemento strategico di competizione e il mercato digitale cresce in modo esponenziale.

È necessario assicurare al consumatore digitale una tutela adeguata in termini di informazione, comparazione e conformità alle norme per consentirgli una scelta sicura e consapevole.

Garantire che tutti gli operatori economici, ovunque essi abbiano la loro sede, applichino le stesse norme se immettono un prodotto sul mercato dell'Unione Europea.

# I controlli delle Camere di Commercio

## Input

- programmazione locale, nazionale, UE
- segnalazioni da consumatori/associazioni/imprese/PA/banche dati

## Esempi di criteri di selezione

- ✓ tipologia di prodotto, di rischio (infiammabilità, presenza di piccole parti, chimico)
- ✓ prodotto sottoposto a nuovi requisiti
- ✓ quota di mercato elevata e pregressa non-conformità per il marchio, scarsa collaborazione in precedenti azioni di sorveglianza (ambiguità dei ruoli degli OE, lacune nella documentazione tecnica..)



# Vigilanza – COME?

---

**Controllo visivo** → consente di verificare la corretta presentazione del prodotto e l'assenza di non conformità palesi-consiste nella verifica visiva del prodotto, dell'etichettatura e delle informazioni a corredo del prodotto

**Controllo documentale** → consente di verificare la completezza e adeguatezza della documentazione con la quale il produttore dimostra la conformità e sicurezza del prodotto.

**Controllo fisico in laboratorio** → consente di verificare i requisiti di conformità e sicurezza del prodotto sottoponendolo alle prove di laboratorio

**NB - tutti questi controlli sono possibili e necessari anche sui prodotti venduti online. Il controllo visivo avviene sia sul sito di vendita che all'arrivo del prodotto acquistato online. Oltre ai requisiti di conformità è necessario verificare i requisiti di rintracciabilità.**



# Avvio del controllo

segnalazioni

programmazione nazionale

programmazione locale

programmazione UE

Verifica sui prodotti

controlli

tracciabilità

visivo

documentale

fisico

Esito positivo

Esito negativo

Comunicazione esito alla Parte e al Ministero

Archiviazione e pubblicazione su ICSMS

Comunicazione esito alla Parte

Ev Ripetizione analisi

Esito negativo

Comunicazione esito alla Parte e al Ministero

Provvedimento Ministero

Verifica CCIAA competente

Ev sanzione se non eseguito

CCIAA Verbale di contestazione Ev sequestro

CCIAA Ordinanza di ingiunzione Ev confisca

# Il prodotto conforme

---



- Riporta ed è accompagnato dalle informazioni previste dalla normativa applicabile, nelle modalità previste (per es. marcatura CE, dati identificativi del prodotto e del fabbricante, se extra UE, dati dell'importatore, avvertenze ed istruzioni in italiano)
- Garantisce la tracciabilità
- Ha un fascicolo tecnico approntato dal fabbricante per dimostrare la conformità e una dichiarazione di conformità
- Garantisce il rispetto dei requisiti di sicurezza riportati nell'allegato II del Dlgs 54/2011

# Controllo visivo

---

- ✓ Marcatura CE
- ✓ Dati identificativi fabbricante
- ✓ Se fabbricante extra UE, dati importatore
- ✓ Dati identificativi del prodotto, nome, modello, codice, lotto
- ✓ Avvertenze e istruzioni d'uso in italiano
- ✓ Assenza di non conformità palesi




# Controllo visivo-criticità

- Marcatura CE **non apposta sul prodotto, grafica non conforme**
- Dati identificativi **fabricante-non presenti, dati incompleti, ambiguità sui ruoli**
- Se fabbricante extra UE, dati importatore **dati incompleti, ambiguità sui ruoli**
- Dati identificativi del prodotto **diversi da quelli riportati nella documentazione tecnica**. Sono fondamentali per tracciabilità, immissione sul mercato
- Avvertenze e istruzioni d'uso in italiano- **non complete, in altre lingue, caratteri di stampa molto ridotti**

# Controllo documentale

---



## Prevede:

- l'acquisizione di un esemplare del prodotto
- la richiesta di documenti commerciali di acquisto per risalire a operatori che hanno messo a disposizione o immesso a disposizione sul mercato il prodotto
- la richiesta di dichiarazione di conformità e fascicolo tecnico al fabbricante (o suo rappresentante autorizzato) o all'importatore, o al distributore (nel caso in Italia ci sia solo un distributore) o al fornitore dei servizi di logistica nel caso in cui il fabbricante, importatore, rappresentante autorizzato non siano stabiliti nell'UE
- valutazione della documentazione pervenuta, eventualmente con l'ausilio di organismi tecnici, appositamente incaricati

NB sempre più spesso si comunica direttamente con l'OE, anche se situato in altri Paesi dell'UE



# Controllo documentale

---

La documentazione tecnica contiene

- a) una descrizione dettagliata della progettazione e della fabbricazione, compreso un elenco dei componenti e dei materiali utilizzati nei giocattoli, nonché le schede di sicurezza relative alle sostanze chimiche utilizzate da richiedere ai fornitori delle sostanze medesime;
- b) le valutazioni di sicurezza effettuate;
- c) una descrizione della procedura di valutazione della conformità seguita;
- d) una copia della dichiarazione CE di conformità;
- e) l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento;
- f) copie dei documenti che il fabbricante ha presentato all'organismo notificato se coinvolto;
- g) relazioni delle prove e descrizione dei mezzi mediante i quali il fabbricante ha garantito la conformità della produzione alle norme armonizzate nel caso in cui il fabbricante si sia avvalso della procedura controllo interno della produzione ;
- h) una copia del certificato d'esame CE del tipo, una descrizione dei mezzi mediante i quali il fabbricante ha garantito la conformità della produzione al tipo descritto in detto attestato, nonché copia dei documenti presentati dal fabbricante all'organismo notificato, nel caso in cui il fabbricante abbia sottoposto il giocattolo alla procedura di esame CE del tipo

# Controllo documentale - criticità

---

- a) una descrizione dettagliata della progettazione e della fabbricazione, compreso un elenco dei componenti e dei materiali utilizzati nei giocattoli, nonché le schede di sicurezza relative alle sostanze chimiche utilizzate da richiedere ai fornitori delle sostanze medesime; **non presenti, non complete**
- b) le valutazioni di sicurezza effettuate; **non presente**
- c) una descrizione della procedura di valutazione della conformità seguita; **non presente**
- d) una copia della dichiarazione CE di conformità; **non firmata, firmata da persona non identificata e/o non qualificata, sottoscritta in data posteriore all'immissione sul mercato del prodotto o del controllo, non riporta i riferimenti pertinenti alle direttive e/o alle norme applicate, sottoscritta da operatore qualificato come importatore**
- e) l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento;-,
- f) copie dei documenti che il fabbricante ha presentato all'organismo notificato se coinvolto;
- g) relazioni delle prove  **riferite a prodotti diversi, identificati con codici diversi, fotografie riferite a prodotti diversi, rilasciati a fabbricanti non identificati nel fascicolo tecnico, emessi in data successiva all'immissione sul mercato dei prodotti o del controllo dichiarazione di identità del prodotto con quello indicato nel test report non presente, resa da importatore** descrizione dei mezzi mediante i quali il fabbricante ha garantito la conformità della produzione alle norme armonizzate nel caso in cui il fabbricante si sia avvalso della procedura controllo interno della produzione ; **non presente**
- h) una copia del certificato d'esame CE del tipo, una descrizione dei mezzi mediante i quali il fabbricante ha garantito la conformità della produzione al tipo descritto in detto attestato, nonché copia dei documenti presentati dal fabbricante all'organismo notificato, nel caso in cui il fabbricante abbia sottoposto il giocattolo alla procedura di esame CE del tipo



# Controllo fisico-prove di laboratorio

---

## Prevede:

- il prelievo, a titolo oneroso o gratuito, di un numero sufficiente di esemplari del prodotto per eseguire le prove e verificare il rispetto dei requisiti di sicurezza;
- la comunicazione dell'avvenuto prelievo dei prodotti al responsabile dell'immissione sul mercato (fabbricante o importatore o al distributore se importatore e fabbricante non stabiliti in Italia) con facoltà, se prevista, per fabbricante e importatore di assistere alle prove, previo accreditamento presso il laboratorio incaricato;
- **la comunicazione dell'esito delle prove eseguite e, nel caso di esito negativo, la facoltà per l'OE di chiedere, entro 15 giorni, ai sensi dell'art 15 della Legge 689/81, la ripetizione di analisi consapevole del fatto che in caso di esito negativo saranno recuperati i costi sostenuti per tali prove.** In caso di esito negativo del controllo seguono il sequestro, verbale/i di contestazione, trasmissione del fascicolo al Ministero competente per l'adozione di provvedimenti e la pubblicazione dei dati su ICSMS ed eventualmente su Safety Gate

# Qualche informazione sui controlli di giocattoli

**2022 Controlli Camere di commercio visivi, documentali, fisici**

- 204 controlli di cui 49 non conformi

**2023 Controlli Camere di commercio visivi e documentali**

- 104 di cui 22 dichiarati conformi ad oggi

**In corso:**

**2024 piano settoriale vigilanza nazionale**

**2024 CASP- settori giocattoli, materiale elettrico..**



## INIZIATIVE UE

Partecipare ai progetti UE consente di:

- contribuire ad eliminare dal mercato le non conformità dei prodotti,
- condividere le migliori prassi,
- conoscere gli strumenti innovativi utilizzabili,
- far parte di una rete ampia di autorità con cui collaborare.

La Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi partecipa ad azioni congiunte di sorveglianza coordinate a livello UE:

**CASP** (2024) per la prima volta altre 4 Camere di commercio partecipano ad un'azione congiunta sulla sicurezza prodotti – Uno dei settori attenzionati è quello dei giocattoli ma anche le catene luminose saranno oggetto di controllo.



**EEPLIANT3** Energy Efficiency Compliant Products, progetto quinquennale volto ad ottenere l'effettiva applicazione dei requisiti di EL e ED e il potenziamento della vigilanza negli stati Membri. Il progetto si è appena concluso e, tra gli altri, ha controllato anche i prodotti dell'illuminazione.

**JAHARP 2020-2021-2022**

# Cosa dice l'UE

---

Gli Stati Membri devono definire le penalità da applicare in caso di non-conformità:

- le sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive
- dovrebbero tenere conto del livello di non-conformità e del numero di unità non-conformi immesse sul mercato comunitario

Dall'esperienza in corso, nell'ambito di progetti UE, ciò che davvero importa è la reale applicazione della normativa, l'enforcement, l'insieme delle attività che conducono alla conformità dei prodotti in circolazione e all'eliminazione di quelli che non sono conformabili.

# Sanzioni €

## Fabbricante/importatore

- Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, per fabbricante, importatore che immette un prodotto sul mercato privo dei requisiti di sicurezza è previsto l'arresto da 6 mesi ad un anno e ammenda da 10.000 a 50.000 euro
- Salvo che il fatto costituisca reato, per fabbricante, importatore che immette sul mercato privo della documentazione tecnica è prevista sanzione da 2.500 a 40.000 euro
- Salvo che il fatto costituisca reato, per fabbricante e importatore che immettono sul mercato un prodotto privo di Marcatura CE o privo di avvertenze è prevista la sanzione pecuniaria amministrativa da 2.500 a 30.000 euro

## Distributori

Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che mette a disposizione sul mercato un giocattolo privo di marcatura CE o delle avvertenze di cui all'articolo 10 è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.500 a 10.000 euro.

## Fabbricante/importatore/distributore

Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o il distributore che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 8 è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro. (Non viene resa disponibile la documentazione commerciale di acquisto o di vendita)

# I provvedimenti del Ministero

**Ordine di cessazione della violazione**

**Conformazione** del prodotto e/o della documentazione tecnica

**Divieto di immissione sul mercato**

**Divieto di circolazione**

**Ritiro** qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione e l'esposizione di un prodotto per la sua offerta al consumatore

**Richiamo** le misure volte ad ottenere la restituzione di un prodotto pericoloso che il fabbricante o il distributore ha già fornito o reso disponibile ai consumatori

## Sanzioni per i casi di mancata ottemperanza ai provvedimenti €

Quando l'Autorità accerta che un giocattolo rischia di pregiudicare la sicurezza o la salute delle persone e ne vieta l'immissione sul mercato o la circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo dal mercato, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è previsto l'arresto da 6 mesi ad un anno e ammenda da 10.000 a 50.000 euro per fabbricante, importatore, distributore che non ottempera ai provvedimenti

Salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la sanzione pecuniaria amministrativa da 2.500 a 10.000 euro per fabbricante o importatore che non ottempera ai provvedimenti di conformazione.



# Il controllo delle Camere di commercio (CDC) sull'esecuzione dei provvedimenti del MIMIT

1. Dalla comunicazione di non conformità del prodotto, gli OE dovrebbero collaborare con le autorità di sorveglianza e adottare azioni conseguenti.
2. La cessazione della violazione e/o la conformazione del prodotto e/o della documentazione con eventuale divieto di circolazione viene richiesta dal MIMIT all'OE che provvede entro 30 giorni.
3. L'OE deve comunicare, entro tale termine, a MIMIT e alla CDC che ha svolto l'accertamento e, se del caso alla CDC dove ha sede l'impresa, le azioni intraprese.
4. La Camera di commercio competente deve riferire sull'effettiva esecuzione del provvedimento al MIMIT.
5. Se l'operatore economico non provvede nel termine previsto, in assenza di motivazione, viene elevata sanzione e il MIMIT dispone il ritiro e/o richiamo del prodotto entro un termine stabilito
6. L'OE riceve una verifica da CDC e deve comunicare, entro il termine stabilito, a MIMIT e alla CDC le informazioni e le azioni di ritiro e smaltimento dei prodotti: dichiarazione sul numero di prodotti fabbricati/importati, numero di prodotti immessi sul mercato o in giacenza, elenco acquirenti, comunicazione di ritiro a tutti gli acquirenti e avviso di richiamo da affiggere nei PV, dichiarazione sul risultato della campagna di ritiro e conseguente smaltimento dei prodotti...
7. La Camera di commercio verifica l'effettiva esecuzione del provvedimento anche presso i punti vendita per riferire al MIMIT.
8. Se l'operatore economico non provvede a dare esecuzione al provvedimento, in assenza di motivazione, viene elevata la prevista sanzione.





Sistema dell'UE che permette il rapido scambio di informazioni sui prodotti che rappresentano un rischio per i consumatori.  
**Sono 190 i giocattoli pubblicati solo nei primi tre mesi e mezzo del 2024**

Banca dati dei controlli eseguiti dalle autorità degli Stati membri sui prodotti

**ICSMS**  
**Information and Communication**  
**System on Market Surveillance**

# Per segnalare un prodotto non conforme

---



Compilare il modulo scaricabile dal sito:

<https://www.milomb.camcom.it/tutela-della-fede-pubblica>

Inviare a:

[tutela.fedepubblica@mi.camcom.it](mailto:tutela.fedepubblica@mi.camcom.it)

# Per INFORMAZIONI

[tutela.fedepubblica@mi.camcom.it](mailto:tutela.fedepubblica@mi.camcom.it)

[www.sportelliriemergo.it](http://www.sportelliriemergo.it)



[www.milomb.camcom.it/unica-desk](http://www.milomb.camcom.it/unica-desk)



[www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.it](http://www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.it)

